

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0246/Pres., Legge regionale 5/2010, articolo 9, Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia (“Bollettino ufficiale regionale” n. 45 del 09.11.2011).

**Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0246,  
Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine  
veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia**  
-testo vigente-

IL PRESIDENTE

Vista la Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata “legge”;

Visto in particolare l’articolo. 9, comma 4, della legge il quale stabilisce che con regolamento, approvato previo parere del Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta previsto all’articolo 10 della legge medesima e della Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità per l’individuazione delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 15 settembre 2011 con la quale si è approvato, in via preliminare, il “Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al capo II della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia)” e se ne è disposto altresì l’invio al Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta nonché al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere prescritto;

Ritenuto di dover procedere all’emanazione del “Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al capo II della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia)”;

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia della Regione;

Visto l’articolo 14 della Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1913 del 14 ottobre 2011, adottata previo parere del Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta e della VI Commissione consiliare permanente;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al capo II della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia)”, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul “Bollettino ufficiale” della Regione.

TONDO

**Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine  
veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia**

previsti al capo II della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia)

## Articolo 1.

### (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata legge, definisce le misure, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al capo II della legge.

## Articolo 2.

### (Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi ai contributi di cui all'articolo 1 le Province, i Comuni, anche in forma associata, gli enti pubblici e privati e le associazioni culturali che, al fine di valorizzare i dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia e di promuoverne il patrimonio linguistico e culturale, attuano interventi nel settore degli studi e delle ricerche, delle attività culturali e dello spettacolo, della comunicazione, dell'istruzione, della toponomastica e cartellonistica.

2. Sono oggetto di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge, i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni:

- a) il triestino;
- b) il bisiacco;
- c) il gradese;
- d) il maranese;
- e) il muggesano;
- f) il liventino;
- g) il veneto dell'Istria e della Dalmazia;
- h) il veneto goriziano;
- i) il veneto pordenonese;
- j) il veneto udinese.

## Articolo 3.

### (Iniziative finanziabili)

1. Al fine di valorizzare i dialetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono finanziabili le seguenti tipologie di iniziativa:

- a) nel settore degli studi e delle ricerche:
  - 1) lo studio e la ricerca storica e demo-etno-antropologica;
  - 2) l'organizzazione di seminari e convegni;
  - 3) la raccolta e conservazione del patrimonio culturale e dialettale;
  - 4) concorsi, premi e borse di studio, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le università della regione;
  - 5) la redazione e pubblicazione di repertori dialettali e altri documenti delle aree storiche, culturali e linguistiche della regione;
- b) nel settore delle attività culturali e dello spettacolo:
  - 1) le iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
  - 2) la produzione e distribuzione di spettacoli musicali e teatrali;
  - 3) festival e manifestazioni culturali, teatrali e musicali;
  - 4) la promozione delle tradizioni folcloristiche e popolari regionali;
  - 5) organizzazione di incontri tra le comunità venetofone del Friuli Venezia Giulia e tra queste e quelle dei coregionali all'estero che parlano i dialetti;
  - 6) organizzazione di incontri con le comunità venetofone presenti in Italia e con quelle di Slovenia e Croazia nonché con le comunità di lingua friulana, slovena e tedesca del Friuli Venezia Giulia;
- c) nel settore della comunicazione:
  - 1) limitatamente alle emittenti pubbliche e private, la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive dalle stesse realizzate;
  - 2) la redazione e la stampa di giornali e periodici;
  - d) nel settore dell'istruzione: limitatamente alle istituzioni scolastiche, progetti didattici volti a garantire la conoscenza dei dialetti nonché l'acquisizione nelle biblioteche scolastiche di testi e materiale documentale relativi al settore;

e) nel settore della toponomastica e cartellonistica:

- 1) limitatamente ai Comuni, le indagini e gli studi sulla toponomastica anche in collaborazione con le università e gli istituti culturali della regione;
- 2) l'utilizzo, da parte di enti locali e soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale, di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti.

#### Articolo 4.

(Termine e modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero, trattandosi di domande presentate dagli enti locali, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento, sono presentate al Servizio regionale competente in materia di tutela delle lingue minoritarie, di seguito denominato Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
  - a) nel caso di associazioni ed enti privati, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
  - b) relazione illustrativa analitica delle iniziative progettuali per le quali viene richiesto il contributo, con l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione;
  - c) preventivo con l'indicazione di ogni singola voce di spesa e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento.
3. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale, purché la domanda stessa pervenga al Servizio entro quindici giorni dalla scadenza del termine. Qualora i termini suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.

#### Articolo 5.

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Il Servizio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

#### Articolo 6.

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande verificando:
  - a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità;
  - b) la corrispondenza delle iniziative progettuali presentate con le tipologie indicate all'articolo 3.
2. Una volta effettuate le verifiche di cui al comma 1, il Servizio procede alla determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 7 e, successivamente, formula una proposta di riparto dei contributi applicando i criteri previsti dall'articolo 8 e tenendo conto delle quote determinate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge.
3. La proposta di riparto è sottoposta al parere della Comitato di cui all'articolo 10 della legge.

#### Articolo 7.

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il limite massimo del 20 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese di carattere generale limitatamente alle iniziative stesse.
2. Non sono ammissibili le spese per imprevisti e di rappresentanza.
3. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il preventivo di spesa.
4. Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla casistica relativa ad analoghe iniziative.

#### Articolo 8.

(Determinazione della misura del contributo)

1. Ai fini della determinazione della misura del contributo, vengono applicati, per ciascuna iniziativa progettuale presentata, i seguenti criteri e i relativi punteggi:

- a) coerenza tra l'iniziativa proposta e l'esperienza del soggetto proponente nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 1;
- b) grado di impatto dell'iniziativa, punteggio: 1;
- c) contenuti, originalità, adeguatezza dell'iniziativa, punteggio: 1;
- d) validità dell'iniziativa ai fini della promozione del dialetto, punteggio: 0,5;
- e) coinvolgimento delle fasce d'età più giovani e dell'infanzia, punteggio: 0,5;
- f) uso del dialetto nell'iniziativa, punteggio: 0,5;
- g) condivisione dell'iniziativa con altri soggetti in possesso di esperienza nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 0,5.

2. Facendo riferimento all'importo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'articolo 7, il contributo è determinato proporzionalmente al punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di cui al comma 1 e tenendo conto delle quote determinate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge.

3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo si provvede ad una riduzione proporzionale dei contributi sino al raggiungimento dell'importo stanziato in bilancio.

4. Qualora il contributo si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107§1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, esso sarà concesso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e nei limiti del massimale ivi consentito.

#### Articolo 9.

(Parere del Comitato di cui all'articolo 10 della legge e approvazione del riparto)

1. La proposta di riparto formulata sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 è sottoposta al parere del Comitato di cui all'articolo 10 della legge e approvata con decreto del direttore centrale competente in materia di tutela delle lingue minoritarie.

#### Articolo 10.

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Il responsabile del procedimento provvede con decreto alla concessione del contributo.
2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino all'80 per cento. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 12.

#### Articolo 11.

(Variazioni progettuali)

1. Su richiesta motivata e per specifiche esigenze possono essere autorizzate dal Servizio variazioni progettuali.

#### Articolo 12.

(Rendicontazione del contributo)

1. Per la rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il termine di un anno dal decreto di concessione del contributo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della Legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione descrittiva dell'iniziativa svolta.

2. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso.

3. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione.

#### Articolo 13.

(Revoca e rideterminazione del contributo)

1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca dello stesso.
2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.

Articolo 14.

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della Legge regionale 7/2000, il Servizio può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

Articolo 15.

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge regionale 7/2000.

Articolo 16.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE, TONDO.